



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

MANUALE

delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

(Regolamento (UE) N. 869/2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

PARTE I - CONTESTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PROGETTI DI MUTUO INTERESSE

1. PRINCIPI E COMPETENZE
2. AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
3. MODALITÀ, TEMPI DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO
4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER TIPOLOGIA DI OPERA
5. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

PARTE II - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. CONSULTAZIONE PUBBLICA
2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE
3. LA PROCEDURA DI PRE-APPLICAZIONE
4. CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
5. SITO INTERNET/ PUBBLICAZIONE INTERNET
6. INDICAZIONI GENERALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE
7. APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE
8. CONTATTI

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) n. 869/2022¹ del Parlamento europeo e del Consiglio (da qui in poi "Regolamento TEN-E") stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo, che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili. Questo Regolamento ha abrogato e sostituito il Regolamento (UE) n. 347/2013².

Esso individua undici corridoi prioritari strategici e tre aree tematiche prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche, con una dimensione *trans-European/cross-border*. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di "*projects of common interest*" (da qui in poi, "PCI", che coinvolgono due o più Stati membri), e "*projects of mutual interest*" (da qui in poi, "PMI", che coinvolgono Stati membri e Paesi terzi), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree tematiche prioritarie.

La prima lista di PCI/PMI, sotto il nuovo Regolamento TEN-E del 2022, è stata adottata con Regolamento delegato della Commissione Europea³ il 28 novembre 2023 ed entrerà in vigore nel 2024.

Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l'espletamento delle procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dell'opera, quali: l'introduzione di un limite di tempo generale per le procedure di autorizzazione [Articolo 10.1, 10.2], un'unica autorità competente nazionale responsabile per il coordinamento delle procedure di autorizzazione [Articolo 8.1], un approccio trasparente e aperto alla consultazione del pubblico e delle parti interessate [Articolo 9], e l'opportunità, per gli Stati membri di valutare la necessità di snellire le procedure per l'adozione della valutazione di impatto

¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0045.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315>

³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1704358152782&uri=PI_COM%3AC%282023%297930

ambientale (VIA), e di adottare importanti misure legislative e non legislative di semplificazione ove necessario [Articolo 7.5, 7.6 e 7.7].

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per i PCI/PMI, si propone l'obiettivo di costituire un'utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI/PMI.

Il presente manuale, così come previsto dall'art. 9 paragrafo 1 del nuovo Regolamento TEN-E, non è giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso opportune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale.

Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti della convenzione di Aarhus, della convenzione di Espoo e del diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'Allegato VI, punto 3, del Regolamento TEN-E.

Qualora necessario, l'autorità nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con le parti interessate provvederà ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esigenze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che interverranno ad integrazione dell'attuale quadro giuridico italiano ed europeo, con particolare riferimento a quelle categorie di progetti infrastrutturali di più recente sviluppo, quali ad esempio le infrastrutture per l'idrogeno e per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂.

Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, così come indicato nel Regolamento TEN-E, è importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio

delle autorizzazioni, rispettando nel contempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove è previsto un chiaro limite temporale per l'adozione finale, la quale viene assunta sulla base delle posizioni espresse da parte delle autorità interessate in merito all'esecuzione del progetto, garantendo contestualmente standard elevati per la protezione dell'ambiente.

Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, con particolare riferimento ai procedimenti relativi alle infrastrutture energetiche.

PARTE I - CONTESTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E I PROGETTI DI MUTUO INTERESSE

1. PRINCIPI E COMPETENZE

È bene ricordare che il Regolamento TEN-E individua specifiche attività in capo all'autorità nazionale competente, alle amministrazioni interessate e ai soggetti promotori. Di seguito sono elencati alcuni degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento, da considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito anche: "MASE" o "autorità nazionale competente"), in qualità di amministrazione responsabile del procedimento è tenuto a:

- predisporre di volta in volta, uno schema dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in consultazione con il promotore del progetto e con le altre autorità. [Articolo 10.6 (b)]; (Allegato VI, punto 2);
- monitorare il rispetto dei limiti di tempo [Articolo 8.3 (a)];
- ridefinire i singoli limiti di tempo, quando i termini inizialmente fissati non vengono soddisfatti. [Articolo 8.3];
- modificare o approvare il progetto di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto. [Articolo 9.3];
- sottoporre ogni anno all'Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori Nazionali ("ACER") e al pertinente Gruppo regionale stabilito ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 del Regolamento la relazione di cui all'art. 5.4, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi

dell'attuazione del progetto per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi [Articolo 5.5];

- preparare programmi congiunti con le altre Amministrazioni e predisporre un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle singole autorizzazioni. [Articolo 10.6 (b)]. (Allegato I: cronoprogramma procedimento da approvare in sede di Conferenza di Servizi preliminare).

Da parte loro, gli enti e le autorità, a vario titolo interessati, sono tenuti a collaborare con l'autorità nazionale competente, in tutte le fasi del procedimento, in particolare:

- in sede di riconoscimento della notifica del progetto, al fine di stabilire la data di decorrenza dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 10.3];
- nella fissazione dei termini per l'adozione delle singole decisioni. [Articolo 10.6 (b)];
- mantenere una costante informativa nel caso in cui i termini stabiliti per la singola decisione di competenza non vengano rispettati e fornirne le dovute motivazioni. [Articolo 8.3].

Infine, i soggetti promotori dei PCI/PMI sono tenuti a:

- elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono riportati: a) gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio del «non arrecare un danno significativo»; b) l'approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata; c) la costruzione e la messa in servizio dell'infrastruttura; d) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera b) [Articolo 5.1];
- fornire una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-domanda. [Articolo 10.3];
- redigere e presentare un progetto di partecipazione del pubblico all'autorità nazionale competente. [Articolo 9.3];

- rispettare i principi che sottendono alla partecipazione del pubblico al processo e mettere in campo tutte le azioni necessarie a tal fine. [Allegato VI (3)];
- assicurare la completezza e l'adeguata qualità tecnica della documentazione allegata alla domanda, avendo cura che tutte le informazioni necessarie siano rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti per garantire il rispetto dei termini fissati. [Articolo 10.7];
- predisporre e aggiornare, con regolarità, un sito web dedicato al progetto ovvero un'area dedicata sul sito internet del promotore. [Articolo 9.7];
- cooperare pienamente con l'autorità nazionale competente per il rispetto dei termini definiti nel regolamento [Articolo 10.7];
- presentare una relazione annuale per il progetto all'autorità nazionale competente. Tale relazione comprende informazioni dettagliate: a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione, nonché sul rispetto della legislazione ambientale, nell'ottemperanza al principio del «non arrecare un danno significativo» all'ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici; b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate; c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi [Articolo 5.4].

2. AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Le norme nazionali vigenti in materia di energia individuano il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica quale autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche, e pertanto responsabile unico del procedimento amministrativo, da svolgersi nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina nazionale in materia di procedimenti amministrativi (L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del nuovo Regolamento TEN-E, il MASE in qualità di autorità nazionale competente, è responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i PCI/PMI.

Con riferimento alle “*infrastrutture*” energetiche il procedimento amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del “sistema integrato”, di cui alla lettera a), paragrafo 3 dell'art.8 del Regolamento TEN-E.

Nell'ambito di tale sistema, la decisione globale comprende le diverse decisioni, ovvero pareri, nulla osta, permessi, legalmente vincolanti emesse dalle diverse autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo, coordinate dall' autorità nazionale competente che rilascia l'autorizzazione.

L'evoluzione normativa del settore energetico susseguitasi negli anni, anche in ragione del recepimento della normativa europea e della necessità di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture del sistema Paese, ha portato all'introduzione della *c.d.* **autorizzazione unica**, volta a coordinare i diversi iter procedurali incardinati presso le singole amministrazioni, nei diversi settori di competenza, che vengono pertanto coinvolte in un'unica procedura gestita dall'amministrazione nazionale competente (MASE). Tale procedura comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e i consensi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della “*conferenza di servizi*”, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L.241/1990.


Per le infrastrutture energetiche di competenza statale, la **conferenza di servizi** viene indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e risponde, da un lato, all'esigenza di evitare la dispersione delle funzioni amministrative, dall'altro, all'esigenza di individuare un modulo procedimentale efficiente, destinato ad operare in un unico contesto, in cui la decisione finale costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione dove si esprimono, in posizione tendenzialmente paritaria, più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un interesse pubblico coinvolto nel procedimento che l'amministrazione responsabile è tenuta a valutare al fine del corretto bilanciamento tra gli interessi stessi.

A fronte di questa duplice funzione, la conferenza di servizi oltre che strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, si configura soprattutto come la “sede ideale” per la valutazione contestuale di molteplici interessi.

L'autorizzazione unica per quanto riguarda le infrastrutture energetiche è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, come previsto dalla Costituzione italiana per le materie in cui vi è competenza concorrente di Stato e Regioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, e comprende, ove previsto, la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variazione degli strumenti urbanistici.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è la sola autorità responsabile del procedimento che conduce all'emissione della decisione finale con riguardo all'autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura energetica riconosciuta come PCI/PMI e, in quanto tale, rappresenta il **punto unico di contatto** per il proponente del progetto. In questo ruolo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è l'autorità che coordina e predispone la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al progetto che si rendono necessarie ai fini del corretto svolgimento delle diverse fasi del procedimento, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, come previste dall'art. 10 del Regolamento TEN-E.

Nel seguito la procedura di autorizzazione unica sopra menzionata viene descritta sinteticamente attraverso un diagramma di flusso:



3. MODALITÀ, TEMPI DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO

La normativa nazionale di riferimento (Legge 241/1990 e s.m.i.) in materia di procedimento amministrativo ben si presta alle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento TEN-E in ordine all'organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e al ruolo dell'autorità nazionale competente al fine dell'adozione di provvedimenti per gestire i casi di dissenso da parte delle amministrazioni interessate e facilitare così l'emissione della decisione globale entro termini ben definiti.

La citata Legge, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi" in attuazione della c.d. Riforma Madia, prevede (artt. 14 e ss.) l'utilizzo della Conferenza dei Servizi per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indetta dall'autorità nazionale competente per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

La disciplina della Legge n. 241/1990 prevede che venga indetta dall'amministrazione autorizzante una conferenza di servizi decisoria che si svolge in via generale in forma semplificata e in modalità asincrona.

Tale modalità comporta che la conferenza venga indetta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione della società proponente e che nella indizione vengano indicati:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni o 90 giorni (in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini), entro il quale le

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

La nuova formulazione dell'iter della conferenza di servizi quindi comporta termini certi di istruttoria sul progetto in autorizzazione e responsabilizza le amministrazioni sia rispetto alla eventuale richiesta di integrazioni documentali (da compiersi entro il termine "perentorio" di 15 giorni), sia rispetto all'espressione del proprio assenso, dato che la mancata comunicazione del proprio parere/nullaosta sul progetto entro il termine sopra indicato (45 giorni o 90 giorni o quello previsto dalla norma di settore) oppure una comunicazione di una determinazione non formulata in termini di assenso o dissenso, senza indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, in modo chiaro e analitico, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Allo scadere del termine di cui sopra, l'amministrazione autorizzante procede entro 5 giorni lavorativi ad adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza oppure, ad adottare la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda, nel caso in cui nella conferenza siano stati espressi atti di dissenso non superabili. Per procedimenti autorizzativi complessi o in caso di conferenza di servizi asincrona in cui siano stati espressi atti di dissenso superabili, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.

L'ordinamento giuridico interno inoltre garantisce anche strumenti in capo all'autorità nazionale competente per la gestione e il superamento del dissenso. Infatti, ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge 241 del 1990, i rappresentanti delle amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione

motivata di conclusione della conferenza, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Il dissenso, quindi, deve essere manifestato nel corso del procedimento e deve essere congruamente motivato.

L'istruttoria per il superamento dell'opposizione in sede di Presidenza del Consiglio è disciplinata dai commi 4 e seguenti dell'art. 14-quinquies della legge 241 del 1990.

Infine, l'ordinamento interno prevede adeguati strumenti in capo all'autorità nazionale competente per il superamento dell'inerzia delle amministrazioni che partecipano al procedimento e che determinano il ritardo della decisione finale. Ne è esempio infatti l'art. 1, comma 8-bis della legge 239/2004, a norma del quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni e le materie di propria competenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER TIPOLOGIA DI OPERA

Di seguito sono descritti i principali riferimenti normativi per le tipologie di opere, che riguardano i corridoi di interesse dell'Italia, riportati in allegato II.

ELETTRODOTTI

Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti appartenenti alla rete nazionale di trasmissione elettrica, l'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. ha conferito la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica al

Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in seguito al passaggio della competenza in materia di energia disposto ai sensi del combinato disposto dei Decreti legge 1 marzo 2021, n. 22 e 11 novembre 2022, n. 173), di concerto (al tempo) con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione interessata.

GASDOTTI

Per i gasdotti appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero la normativa di riferimento è l'art. 52-quinquies, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. del 27 dicembre 2004 n. 330, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE OFFSHORE

Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile off-shore sono autorizzati dal MASE di concerto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

ELETTROLIZZATORI PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO

Per gli elettrolizzatori di competenza statale, la normativa di riferimento è l'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

In tale norma l'autorizzazione alla realizzazione di elettrolizzatori è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei seguenti casi:

- 1) Gli elettrolizzatori *stand alone* di potenza superiore a 10 MW o ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più

operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione comporti occupazione in estensione delle aree stesse o aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata dal MASE, inoltre qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (si specifica che l'art.27 del dlgs. 152/2006 non conduce all'intera autorizzazione della realizzazione ed esercizio dell'opera ma consente la possibilità di acquisire, assieme alla VIA, ulteriori otto titoli ambientali puntualmente indicati nella norma);

- 2) Gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata dal MASE qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore.

TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

Per quanto concerne i terminali di rigassificazione si rinvia all'art. 46 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 e, da ultimo, all'art. 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

STOCCAGGI GAS NATURALE

Con riferimento, invece all'esercizio dell'attività di stoccaggio di gas naturale, il conferimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della competenza al rilascio delle relative concessioni, d'intesa con la Regione interessata, è stabilita dall'art. 11 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164.

STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2 IN FORMAZIONI GEOLOGICHE IDONEE

Il rilascio di autorizzazioni per l'esplorazione e lo stoccaggio geologico di CO₂ nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale è disciplinato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 162 recante "*Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006*" e s.m.i.

Le autorizzazioni sono rilasciate con procedimento unico in Conferenza dei servizi, previo parere del Comitato ETS e intesa della regione territorialmente interessata.

I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.

Infine, è opportuno precisare che per le infrastrutture energetiche da realizzare sul territorio di Regioni o Province Autonome, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'uso del modello procedimentale unico sopra descritto, potrebbe in alcuni casi coincidere con la Regione o Provincia stessa, ove fosse così previsto dallo Statuto regionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano, una Regione o una Provincia a statuto speciale è un territorio che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. In Italia sono regioni autonome la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia a cui si aggiungono le due province autonome di Trento e Bolzano; tutte sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale. Nell'ambito del quadro costituzionale esse godono di autonomia legislativa.

Tra quelle elencate, solo alcune hanno competenza al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche e costituiscono il punto unico di contatto per il proponente del progetto, in particolare:

- a) per gli elettrodotti, della capacità inferiore o uguale a 150 kV sono competenti la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione che per le infrastrutture di connessione con l'estero;
- b) per le infrastrutture gas sono autorità competenti la Regione Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.

Qualora opere appartenenti a tale categoria dovessero rientrare nell'elenco dei progetti di interesse comune, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con riferimento a ciascuna singola opera interessata, provvederà ad informare prontamente il proponente e la Commissione europea circa l'autorità pubblica che svolgerà le funzioni assegnate all'autorità competente, e che rappresenterà altresì il punto unico di contatto ai fini dello svolgimento delle procedure di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.2 del Regolamento TEN-E.

5. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le procedure di valutazione ambientale si inseriscono nell'ambito del procedimento autorizzativo dei PCI/PMI in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, europee e nazionali finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché la partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.

Le procedure di valutazione ambientale identificate e descritte nel presente paragrafo in quanto aventi possibili relazioni con l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei PCI/PMI, fanno riferimento alla normativa nazionale vigente alla data di predisposizione del presente manuale. Sulla base degli orientamenti forniti dalle Linee Guida della Commissione europea, le modalità procedurali potranno essere successivamente modificate in base alle misure legislative volte a snellire le procedure di valutazione ambientale che saranno adottate ai sensi dell'art.7.5/7 del Regolamento TEN-E.

La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche riconducibili ai PCI/PMI è

la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ai sensi della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) essa è obbligatoria per tutte le tipologie di PCI/PMI che ricadono nell'Allegato I della suddetta direttiva VIA mentre per le tipologie di PCI/PMI ricadenti nell'Allegato II è previsto l'assoggettamento a procedura di screening. L'obiettivo della VIA è quello di valutare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, la significatività degli impatti ambientali potenzialmente connessi alla realizzazione e all'esercizio di progetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale procedura rappresenta pertanto parte integrante del processo autorizzativo unico, come precedentemente descritto; in qualità di *endo*-procedimento, esso è svolto da parte della competente autorità ambientale (MASE/Regioni e Province autonome) e si conclude con un provvedimento di VIA, autonomo e legalmente vincolante, che viene acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi e coordinato nell'ambito dell'autorizzazione unica rilasciata dall'autorità nazionale competente (MASE).

Altre tipologie di valutazioni ambientali previste dalle normative europee e nazionali, possono risultare rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PCI/PMI o in specifiche circostanze:

- la Valutazione di Incidenza – VINCA (direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC), obbligatoria nei casi in cui la realizzazione dei PCI/PMI, indipendentemente dalla tipologia di opera, possa incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria). La VINCA, finalizzata ad individuare e valutare gli effetti che un piano, programma o progetto può avere sui siti della Rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, è disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Per i PCI/PMI sottoposti a procedure di compatibilità ambientali essa è compresa nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA secondo le modalità di integrazione procedurale del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA (direttiva 2010/75/UE), obbligatoria per specifiche tipologie di PCI/PMI che comprendono

infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO₂ ed a terminali di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (es. impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW). L'AIA, finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività industriali, è disciplinata dal Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; essa può essere compresa nell'ambito della procedura di cui all'art. 27 del Dlgs. 152/2006;

- le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttive 96/82/CE e 2012/18/UE, dal 1° giugno 2015) obbligatorie per specifiche tipologie di PCI/PMI (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO₂) e comunque in tutti i casi in cui i PCI/PMI includano impianti/infrastrutture che detengono quantità di sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell'Allegato I della direttiva 96/82/CE (2012/18/UE, dal 1° giugno 2015)). Le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sono disciplinate dal D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e l'autorità competente è il Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Ministero dell'Interno di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs. 105/2015.

Ulteriori informazioni e strumenti operativi di carattere procedurale e tecnico sono disponibili per i promotori del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali. A seconda della tipologia progettuale, delle specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali o del contesto localizzativo dei PCI/PMI possono essere necessarie diverse autorizzazioni ambientali a carattere settoriale, di competenza di diverse autorità ambientali; un elenco indicativo, ma non esaustivo delle autorizzazioni ambientali è fornito nell'ambito della Sezione dedicata alla Modulistica del Portale delle Valutazioni Ambientali (<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>).

PARTE II - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nel quadro generale del nuovo regolamento TEN-E assumono particolare rilievo il principio di trasparenza e le modalità di partecipazione del pubblico.

L'attività di consultazione pubblica si pone, in tale contesto, il principale obiettivo di individuare, nella fase di *pre*-applicazione, che precede l'avvio del procedimento della fase di autorizzazione di cui alla parte I del presente manuale, le soluzioni tecniche ottimali oltre che promuovere l'accettabilità sociale da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture PCI.

La consultazione dovrà essere avviata nella fase iniziale dell'iter previsto per la realizzazione dell'infrastruttura PCI, con una durata massima di 24 mesi così come previsto dall'articolo 10.1 (a) del nuovo regolamento TEN E.

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 del nuovo Regolamento TEN-E si compone di due procedure: (a) la procedura di *pre*-applicazione e (b) la procedura legale di rilascio dell'autorizzazione⁴.

Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro interessato, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità nazionale competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge per iscritto la notifica, anche a nome delle altre autorità

⁴ Procedimento di autorizzazione unica descritto nella parte I al paragrafo 1.

interessate. Se respinge la notifica, l'autorità competente indica i motivi della propria decisione, così come previsto all'articolo 10.3.

I termini della procedura di *pre*-applicazione iniziano a decorrere dall'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 10.3.

Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità nazionale competente [articolo 9.3].

Qualora il soggetto proponente abbia avviato una consultazione volontaria sul progetto con gli enti territoriali interessati prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni ha facoltà di presentare direttamente i risultati della consultazione svolta che saranno valutati dall'autorità nazionale competente ai fini dell'approvazione.

L'autorità competente accetta qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubblica avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti di cui al Regolamento TEN – E.

3. LA PROCEDURA DI PRE-APPLICAZIONE

La procedura di *pre*-applicazione [articolo 10.1 (a)] riguarda il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, che precede la fase di avvio del procedimento di autorizzazione. [articolo 10.1 (b)].

Una volta approvato il progetto di consultazione da parte dell'autorità nazionale competente [articolo 9.3] il promotore del progetto, dandone contestualmente comunicazione alla stessa autorità, avvia la fase di *pre*-applicazione ovvero di consultazione pubblica, avendo cura di:

- avviare un'adeguata attività di comunicazione e informazione attraverso la pubblicazione e la diffusione di una proposta di progetto, con indicazione, chiara e

circostanziata, degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell'intervento, ovvero la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali interventi correlati al disagio ambientale, territoriale, occupazionale e sociale;

- garantire l'effettiva possibilità di partecipazione alle fasi iniziali del progetto informando le parti interessate relativamente alla localizzazione dell'intervento e alle scelte tecnologiche intraprese, ricevendo e valutando osservazioni e pareri prima dell'avvio procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10.1 (b);

- svolgere un'adeguata campagna informativa, mediante pubblici avvisi o altri mezzi adeguati di libero accesso al pubblico.

In ogni caso, la procedura in questione dovrà comprendere la preparazione di uno studio di fattibilità e, se del caso, di eventuali relazioni ambientali.

Inoltre, il promotore, qualora lo ritenesse utile, avrà la facoltà, nella fase di "pre-applicazione", di avviare la procedura di VIA.

In particolare, in tale fase preliminare potrà essere avviata e conclusa la fase di "scoping" in cui vengono definiti i contenuti dello studio di impatto ambientale, così come prevista dall'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché avviata la predisposizione di tutti gli studi ambientali pertinenti le autorizzazioni a carattere settoriale per tipologia di progetto, le specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali e il contesto localizzativo.

4. CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Il promotore è tenuto a redigere un progetto per la partecipazione e consultazione del pubblico che contenga gli elementi e le indicazioni di seguito riportati.

Il progetto, in primo luogo, dovrà prevedere un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative

considerate, dei tipi e delle caratteristiche del potenziale impatto, anche transfrontaliero, e delle eventuali misure di mitigazione. Tale opuscolo informativo sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione ed elencherà gli indirizzi del sito *web* del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1) dell'allegato VI, in particolare:

- i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità interessate e dei principali portatori di interessi coinvolti;
- il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del processo decisionale;
- informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo.

In ogni caso dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- ✓ descrizione generale del progetto proposto, inizialmente in linguaggio non specialistico, nonché delle alternative eventualmente considerate;
- ✓ motivazioni sulla necessità dell'opera, nel contesto nazionale e transfrontaliero;
- ✓ indicazione di eventuali piani/programmi di cui fa parte il progetto proposto, con indicazione di eventuali procedure di VAS concluse o in corso, su tali piani/programmi.
- ✓ l'assoggettabilità o meno del progetto alla procedura VIA e/o altre procedure di carattere ambientale;
- ✓ le questioni transfrontaliere relativamente alle ricadute del progetto su uno o più Stati membri;
- ✓ indicazione di eventuali programmi e/o piani di cui fa parte il progetto con indicazione di eventuali VAS su tali piani.
- ✓ termini e modalità per la trasmissione delle osservazioni o dei quesiti con riferimento alle informazioni e ai documenti pubblicati durante il l'intero periodo di consultazione;

- ✓ l'indicazione dei tempi, dei modi e dei luoghi, con cui le relative informazioni saranno messe a disposizione;
- ✓ i dettagli sulle modalità di partecipazione del pubblico, anche attraverso un calendario degli eventi di incontro e confronto con istituzioni associazioni e cittadini.

Tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale dovranno essere disponibili al pubblico e dovranno essere aggiornate con scadenze adeguate alle varie fasi sopra indicate; inoltre sarà necessaria una particolare attenzione circa la congruità del tempo concesso al pubblico interessato per essere informato e partecipare efficacemente al processo di consultazione tematica in merito al progetto.

5. SITO INTERNET/ PUBBLICAZIONE INTERNET

Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e descrittive del sito internet del progetto dove saranno messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:

- a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;
- b) le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, al punto 1);
- c) l'opuscolo informativo di cui al paragrafo precedente, aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;
- d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;
- e) il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;
- f) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;

- g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
- h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;
- i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche

6. INDICAZIONI GENERALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in tema di infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e socio-economici, è necessaria per dirimere i conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere ai vari livelli e per diverse ragioni in fase di realizzazione di un PCI/PMI. È opportuno, pertanto che la gestione dei processi di partecipazione venga fondata sul dialogo strutturato con gli attori locali, siano essi istituzionali e/o della società civile, attraverso la creazione di sedi opportune al dibattito e l'applicazione di processi dove il confronto e la condivisione di informazioni sono gestiti e orientati verso una decisione finale maggiormente condivisa, garantendo allo stesso tempo trasparenza e legittimità alle decisioni stesse.

Al fine di garantire la partecipazione al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

- a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, in modo inclusivo, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine;

d) i promotori del progetto provvedono affinché le consultazioni si svolgano in un periodo che consenta una partecipazione pubblica aperta e inclusiva.

Gli incontri per la consultazione pubblica dovranno garantire una informazione diffusa e completa del progetto ai cittadini anche sotto gli aspetti tecnici-tematici, con livelli di approfondimento a seconda del grado di dettaglio del progetto e delle valutazioni di opportunità da parte del promotore. Le scelte sull'opportunità o meno di recepimento delle osservazioni e proposte partecipative dovranno essere motivate dal promotore del progetto e riportate nella relazione conclusiva della procedura di *pre*-applicazione che chiude la fase di consultazione pubblica.

7. APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE

Entro 24 mesi dall'inizio della consultazione pubblica, il promotore del progetto notifica all'autorità competente i risultati della consultazione .

I risultati di cui sopra sono debitamente presi in considerazione nella fase di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Il fascicolo di domanda, oltre a contenere i risultati della consultazione, dovrà essere corredato dagli elaborati del progetto preliminare per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente, attraverso lo strumento della conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14, comma 3 della L. 241/1990⁵,

⁵ Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni

approva o, se ritiene che i risultati della consultazione non siano abbastanza maturi per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica con diniego motivato.

In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. L'approvazione dei risultati della consultazione da parte della conferenza di servizi preliminare segna l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata è considerata come la data di avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

In caso di valutazione positiva del progetto di consultazione svolto, in sede di conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14, comma 3 della L. 241/1990, l'autorità nazionale competente elabora e approva il programma dettagliato, di cui all'Allegato I, per il processo di rilascio delle autorizzazioni, da considerarsi parte integrante e sostanziale del procedimento.


Il programma sarà definito in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, nelle modalità stabilite dall'Allegato VI (2)

del Regolamento TEN-E, in particolare saranno approvati i seguenti elementi, già


inseriti nell'opuscolo informativo⁶:

- a) le decisioni e i pareri da ottenere;
- b) le autorità, i portatori di interesse e il pubblico potenzialmente coinvolti;
- c) le singole fasi della procedura e la loro durata;
- d) le principali tempistiche da rispettare e le scadenze in vista della decisione finale da adottare;
- e) le risorse previste dalle autorità e le eventuali necessità di risorse aggiuntive.

Un diagramma di flusso per la procedura complessiva che mette in particolare evidenza la fase preliminare alla domanda è di seguito riportato:



Un diagramma di flusso relativo alla procedura per la partecipazione del pubblico è di seguito riportato:



8. CONTATTI

Di seguito viene riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo una lista dei contatti delle autorità competenti interessate. Altre autorità, diverse da quelle sottoindicate, saranno individuate dall'autorità nazionale competente caso per caso a seconda del tipo di progetto infrastrutturale oggetto del procedimento di autorizzazione.

Autorità nazionale competente: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

ELETTRODOTTI

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI - FTA)

Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici:

Pec: FTA.div04@pec.mase.gov.it

GASDOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI - FTA

Divisione III - Reti gas e idrogeno, scorte petrolifere, Autorizzazioni CCS e ufficio espropri

Pec: FTA.div03@pec.mase.gov.it

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI OFFSHORE

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI - FTA

Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici

Pec: FTA.div04@pec.mase.gov.it

ELETTROLIZZATORI PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO CONNESSI A IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI FUNZIONALI A IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE AI 300 MW TERMICI O AD IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA OFF-SHORE

per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

6 Se del caso modificati e aggiornati in sede di conferenza di servizi preliminare.

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI – FTA

Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici:

Pec: FTA.div04@pec.mase.gov.it

TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI - FTA

Divisione III - Reti gas e idrogeno, scorte petrolifere, Autorizzazioni CCS e ufficio espropri

Pec FTA.div03@pec.mase.gov.it

STOCCAGGI GAS NATURALE

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI – FTA

Divisione III - Reti gas e idrogeno, scorte petrolifere, Autorizzazioni CCS e ufficio espropri

Pec FTA.div03@pec.mase.gov.it

STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI – FTA

Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

Pec FTA.div05@pec.mase.gov.it

Autorità Ambientale: **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Direttore generale: Arch. Gianluigi Nocco

Tel: (+39) 06 5722 5000 - 5104 - 5105 -5109

E-mail: va-udg@mase.gov.it

Pec: VA@pec.mite.gov.it

Divisione IV - Procedure di valutazione VIA e VAS

Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo

Tel: (+39) 06 5722 5074-5070

E-mail: reillo.orsolarenata@mase.gov.it; va-5@mase.gov.it

Divisione V - Procedure di valutazione VIA per la transizione e la sicurezza

Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo

Tel: (+39) 06 5722 5074-5070

E-mail: reillo.orsolarenata@mase.gov.it; va-5@mase.gov.it

Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

Ad interim Arch. Gianluigi Nocco

Tel: (+39) 06/5722 5003 - 5050

Fax: (+39) 06/5722 5068

E-mail: va-2@mase.gov.it

Modulistica: <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE RICONOSCIUTE

<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute#sthash.ml3nvZ3e.dpuf>

Regioni e Province Autonome:

REGIONE SICILIA

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Servizio 3° - Autorizzazioni Responsabile

Ing. Roberto Sannasardo

Tel: 091 7230797

E-Mail: roberto.sannasardo@regione.sicilia.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ufficio Gestione risorse energetiche

Via Gilli, 4 - 38121 TRENTO

E-mail: serv.acquenergia@provincia.tn.it

Pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Ufficio Energia e tutela del clima

Via Mendola 33 - 39100 Bolzano

Tel.: 0471 414720

E-mail: energia@provincia.bz.it

PEC: energie.energia@pec.prov.bz.it

Sito Web: [Ufficio Energia e tutela del clima](#)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio transizione energetica

Via Carducci, 6 – 34133 Trieste

PEC: ambiente@certregione.fvg.it